

R.G. n. 4925/2016
TRIBUNALE DI PALERMO
I^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico, dott. Rita M. Mancuso, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.6.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- **rilevato** che con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 702 bis c.p.c. depositato il 16.3.2016 [REDACTED] nato il [REDACTED] a **Madina Wandifa - Casamance (Senegal)** ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 27.11.2015, notificatogli il 18.2.2016, della Commissione Territoriale di Palermo per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che ha respinto le sue domande volte al riconoscimento della protezione internazionale, ma riconosciuto sussistere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 286/1998);
- **rilevato** che con detto ricorso, tempestivamente proposto, viene reiterata unicamente la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria (art. 14 D.Lgs.n. 251/2007), deducendosi l'erroneità della decisione negativa della C.T. perché la stessa non avrebbe considerato con la dovuta attenzione la situazione di conflitto presente nella sua regione di provenienza, la Casamance;
- **rilevato** che parte convenuta, ritualmente convenuta in giudizio, si è costituita a mezzo della Presidente della Commissione Territoriale interessata che ha richiamato, in sostanza, le motivazioni espresse nel provvedimento amministrativo di diniego;
- **rilevato** che il ricorrente nel corso dell'audizione del 27.11.2015 avanti la Commissione Territoriale ha dichiarato : - di essere nato e aver vissuto a Madina Wandifa fino alla data dell'espatrio (1.6.2014); - di essere figlio unico da parte della seconda moglie del padre, il quale dalla prima moglie ha avuto 5



- figli; - che dopo la morte del padre i fratellastri avevano iniziato a picchiarlo e ad insultare sua madre; - che un giorno, nel tentativo di difenderla dal fratellastro più grande, era stato colpito in un occhio (*“quando io difendevo mio padre i 4 fratellastri mi hanno preso e hanno iniziato a picchiarmi con i rami degli alberi e con l'arbusto fino del ramo mi hanno colpito l'occhio”*); - di essere subito scappato ed essere stato raggiunto da sua madre che gli aveva consigliato di lasciare il Paese e cercare fortuna altrove; - di non aver fatto denuncia *“perché la polizia non ha potere di stabilità nella zona di Casamance”*; - di essere andato a Faouns, quindi in Mali, in Burkina, in Niger e infine in Libia; - di avere problemi di salute e di andare a scuola ma di far fatica a seguire le lezioni e scrivere *“per il mio problema agli occhi che mi causa dolore”*;
- **rilevato** che la protezione sussidiaria, oggetto dell'unica domanda proposta dal ricorrente, può essere riconosciuta allo straniero se *“sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine ... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”*, (v. art. 2 D. Lgs. n. 251 cit.), per tale intendendosi *“a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (v. art. 14 D.Lgs. n. 251 cit.);
 - **ritenuto** che nella specie sia effettivamente ravvisabile l'ipotesi del “danno grave” prevista dalla lett. c) dell'art. 14 cit.;
 - **rilevato** infatti che il ricorrente proviene pacificamente da Madina Wandifa (avendo dichiarato tale sua provenienza, mai messa in dubbio neppure dalla C.T., sin dal suo arrivo in Italia), località che fa parte del dipartimento di Bounkling della regione di Sédhiou, regione che come quella di Ziguinchor e Kolda fa parte della Casamance;



- **rilevato** che la zona della Casamance, sita nel sud del Senegal, è da moltissimi anni notoriamente interessata dal conflitto fra il movimento delle forze democratiche della Casamance (Mfdc), che aspira ad ottenere l'indipendenza della zona dal Senegal, e le forze militari senegalesi (v. da ultimo il rapporto di Amnesty International 2015/2016 nonché l'avviso pubblicato il 24.3.2016 sul sito www.viaggiasesicuri.it del Ministero degli Affari Esteri, avviso valido a tutt'oggi, ove si legge: *“Nella regione meridionale della Casamance la circolazione è da considerarsi pericolosa fuori dai principali centri abitati in ragione del perdurante conflitto di matrice independentista, caratterizzato da saltuari scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli. L'utilizzo delle strade secondarie è inoltre sconsigliato per la presenza di mine (in particolare nella zona di frontiera tra Senegal e Guinea Bissau) e per gli atti di banditismo, sempre possibili anche sulle rotabili principali. I maggiori focolai di tensione si concentrano verso il confine con la Guinea Bissau, a sud di Ziguinchor, nell'area di Bignona (verso la Gambia) ed in generale lungo le rotabili della regione, ove vi è il rischio di imboscate e di taglieggiamenti da parte di guerriglieri. Si sconsigliano, pertanto, viaggi nella regione della Casamance se non effettivamente necessari”*);
- **ritenuto** che la situazione presente nella Casamance, come descritta nelle fonti sopra citt., integri l'ipotesi del “*danno grave*” nella forma della “*minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*” e ciò anche alla luce delle indicazioni fornite dalla CGUE nella nota sentenza C-285/12 del 30.1.2014 (Diakité);
- **ritenuto** pertanto che a parte ricorrente possa essere riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, potendo la sua vita essere gravemente minacciata, in caso di rientro nella zona di provenienza, a causa della situazione di “*violenza indiscriminata*” là presente;



- **ritenuto** opportuno compensare le spese processuali in considerazione della natura della controversia;
- **ritenuto** infine che allo stato non possa procedersi alla liquidazione, a favore del difensore del ricorrente, dei compensi per il gratuito patrocinio con separato decreto “contestuale” alla presente ordinanza, come invece previsto dal co. 3 bis dell’art. 83 del DPR n. 115/2002, non risultando intervenuto il provvedimento del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ammissione del [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato (v. verb. ud. 15.6.2016)

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando,

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

- dichiara che [REDACTED] nato il [REDACTED] a **Madina Wandifa – Casamance (Senegal)**, ha diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007;
- compensa le spese processuali;
- manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Così deciso in Palermo in Camera di Consiglio il 15.6.2016.

IL GIUDICE

Dott. Rita M. Mancuso

